

CIRCOLARE n. 31 del 22/06/2020

EMERGENZA CORONAVIRUS CREDITI D'IMPOSTA

DL 34/2020 (c.d. "Rilancio")

DL 23/2020 convertito (c.d. "Liquidità")

Palazzo Sabbadini del Torso

Via Aquileia, 17 - 33100 Udine

Tel. +39 0432 584911

Fax +39 0432 501485

Palazzo Degasperi

Via San Nicolò, 10 - 34121 Trieste

Tel. +39 040 6728511

Fax +39 040 775503

e-mail: finpro@finpronet.com www.studiofinpro.com

INDICE

1. PREMESSA	3
2. CREDITO D'IMPOSTA PER I CONFERIMENTI DI CAPITALE	4
3. CREDITO D'IMPOSTA PER CANONI DI LOCAZIONI DI IMMOBILI AD USO NON ABITATIVO	5
4. CREDITO D'IMPOSTA PER ADEGUAMENTO DEGLI AMBIENTI DI LAVORO	7
5. CREDITO D'IMPOSTA PER LA SANIFICAZIONE E L'ACQUISTO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE	7
6. CREDITO D'IMPOSTA PER INVESTIMENTI PUBBLICITARI	8
7. CREDITO D'IMPOSTA PER L'ACQUISTO DI CARTA DEI GIORNALI	8
8. CREDITO D'IMPOSTA PER I SERVIZI DIGITALI	8
9. POTENZIAMENTO DEL CREDITO D'IMPOSTA RICERCA E SVILUPPO PER IL MEZZOGIORNO	9
10. CREDITO D'IMPOSTA PER L'ANNULLAMENTO DI FIERE INTERNAZIONALI	9

1. PREMESSA

Il D.L. 34/2020, c.d. “Decreto Rilancio”, pubblicato in G.U. il 19.05.2020, conferma il ruolo sempre più importante del credito d’imposta come strumento di accesso alle misure di sostegno a favore delle imprese.

L’articolato testo della disposizione in esame contiene un ampio novero di crediti d’imposta, alcuni di ambito applicativo generalizzato, altri riservati a determinati settori economici. Nella tabella che segue sono elencati i principali crediti d’imposta introdotti o potenziati dal “D.L. Rilancio” con le loro principali caratteristiche, che poi verranno approfonditi.

1) Crediti d’imposta per i conferimenti di capitale	Due crediti d’imposta in caso di aumento di capitale a pagamento pari: <ul style="list-style-type: none">• al 20% del <u>capitale versato</u> (credito a favore dell’investitore)• al 50% delle <u>perdite</u> eccedenti il 10% del <u>patrimonio netto</u> (credito a favore della società conferitaria)
2) Credito d’imposta per canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo	Credito d’imposta sui canoni di immobili a uso non abitativo pari: <ul style="list-style-type: none">• al 60% del canone mensile versato con riferimento ai mesi di marzo, aprile e maggio 2020 in caso di <u>contratti di locazione, leasing e concessione di immobili</u>• al 30% del canone mensile versato con riferimento ai mesi di marzo, aprile e maggio 2020 in caso di <u>contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda comprendenti almeno un immobile</u>
3) Credito d’imposta per adeguamento degli ambienti di lavoro	Credito d’imposta riservato alle attività esercitate nei luoghi aperti al pubblico (vedasi Allegato 1 al D.L. 34/2020) pari al 60% , per un massimo di euro 80.000 , delle spese sostenute nel 2020 per <u>interventi edilizi</u> , acquisto di <u>arredi di sicurezza</u> , acquisto o sviluppo di <u>strumenti e tecnologie</u> per lo svolgimento dell’attività lavorativa, acquisto di <u>apparecchiature per il controllo della temperatura</u> .
4) Credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione	Credito d’imposta pari al 60% , per un massimo di euro 60.000 , delle spese sostenute nel 2020 per gli interventi di <u>sanificazione di ambienti</u> e strumenti di lavoro e dispositivi di protezione, di sicurezza e detergenti e disinfettanti, entro il <u>tetto complessivo di 200 milioni</u> di euro.
5) Credito d’imposta per investimenti pubblicitari	Credito d’imposta del 50% (precedentemente del 30%) dei seguenti investimenti pubblicitari effettuati nel 2020: <ul style="list-style-type: none">• su <u>giornali quotidiani e periodici</u>, anche online, entro un tetto complessivo di 40 milioni di euro;• su <u>emittenti televisive, radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali</u>, entro un tetto complessivo di 20 milioni di euro.

6) Credito d'imposta per l'acquisto della carta dei giornali	Credito d'imposta <u>riservato alle imprese editrici</u> pari all' 8% della spesa sostenuta nell'anno 2019 per l'acquisto della <u>carta per la stampa delle testate</u> edite, entro un tetto complessivo di 24 milioni di euro.
7) Credito d'imposta per i servizi digitali	Credito d'imposta <u>riservato alle imprese editrici</u> con almeno un dipendente a tempo indeterminato pari al 30% delle spese <u>per servizi digitali sostenute</u> nell'anno 2019, entro il tetto massimo di 8 milioni di euro per il 2020.
8) Potenziamento del credito d'imposta <u>ricerca e sviluppo per il Mezzogiorno</u>	La misura del credito d'imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo nelle regioni del sud, inclusi i progetti di ricerca e sviluppo in materia di COVID-19, direttamente afferenti a strutture produttive ubicate nelle suddette Regioni, è aumentata dal 12% al: <ul style="list-style-type: none"> ● 25%, per le <u>grandi</u> imprese; ● 35%, per le <u>medie</u> imprese; ● 45%, per le <u>piccole</u> imprese.
9) Credito d'imposta per l'annullamento di fiere internazionali	È stato previsto che il credito d'imposta per la partecipazione delle PMI a fiere internazionali, di cui all'art. 49 del DL 34/2019 (c.d. DL "Crescita"), sia riconosciuto, per il 2020, <u>anche per le spese derivanti</u> da fiere che sono state <u>annullate</u> a causa dell'emergenza da COVID-19.

2. CREDITO D'IMPOSTA PER I CONFERIMENTI DI CAPITALE

L'**articolo 26** D.L. 34/2020, nell'ambito degli incentivi al rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni (s.p.a., s.a.p.a., s.r.l., s.r.l.s., società cooperative con ricavi superiori a 5 milioni di euro e fino a 50 milioni di euro e che abbiano subito una riduzione complessiva dei ricavi nei mesi di marzo e aprile 2020 di almeno il 33% rispetto al medesimo periodo del 2019) introduce due crediti d'imposta spettanti in caso di aumento di capitale a pagamento effettuato successivamente al 19.05.2020 ed entro il 31.12.2020:

- credito d'imposta **del 20%** a favore dell'investitore, a patto che detenga la partecipazione fino al 31.12.2023, sull'importo versato in aumento del capitale sociale, nei limiti di 2 milioni di euro di investimento (a cui corrisponde, in capo al socio, un credito d'imposta massimo di 400.000,00 euro).;
- credito d'imposta **del 50%** a favore delle società conferitarie calcolato sulle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto al lordo delle perdite, fino al 30% dell'aumento di capitale deliberato e versato.

Il beneficiario decade dalle agevolazioni, con obbligo di restituzione del credito fruito oltre interessi legali, nel caso di distribuzione di riserve di qualsiasi tipo rispettivamente prima del 31.12.2023 e del 01.01.2024.

3. CREDITO D'IMPOSTA PER CANONI DI LOCAZIONI DI IMMOBILI AD USO NON ABITATIVO

L'**articolo 28** D.L. 34/2020 introduce un credito d'imposta per canoni di locazione, di leasing e di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento di determinate attività, non cumulabile col credito d'imposta per botteghe e negozi dell'articolo 65 D.L. 18/2020 (c.d. "Decreto Cura Italia").

L'agevolazione spetta:

- ai soggetti esercenti attività d'impresa;
- agli esercenti arte o professione;
- agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.

L'ambito oggettivo è circoscritto sia punto di vista del tipo di contratto che dal punto di vista del tipo di immobili che ne sono oggetto. Per quanto concerne il tipo di contratto, la norma fa riferimento ai contratti di:

- locazione di immobili (ma non è presente il riferimento espresso alla sublocazione);
- leasing di immobili (secondo la circ. Agenzia delle Entrate 14/2020, sarebbe ammesso solo il leasing operativo e non quello finanziario);
- concessione di immobili;
- servizi a prestazioni complesse comprensivi di almeno un immobile (ad es. contratti di coworking, cfr. circ. Agenzia delle Entrate 14/2020);
- affitto d'azienda comprensivo di almeno un immobile.

Per quanto concerne l'oggetto del contratto, deve trattarsi di:

- immobili (anche terreni) ad uso non abitativo;
- destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo;
- immobili destinati all'attività istituzionale degli enti non commerciali.

Per "immobili ad uso non abitativo" si intendono quelli destinati alle attività industriali, commerciali, artigianali, agricole, di interesse turistico, di esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo, di svolgimento dell'attività istituzionale per gli enti non commerciali. Con riferimento agli immobili oggetto del contratto, la circ. Agenzia delle Entrate 14/2020 (§ 3) ha chiarito che il credito si applica indipendentemente dalla categoria catastale.

L'applicazione del credito anche ad immobili catastalmente classificati come abitativi consente di includere nel bonus (ferme restando le altre condizioni):

- il settore dei bed & breakfast, nonché degli affittacamere;
- gli immobili adibiti ad uso promiscuo dai professionisti, per i quali il bonus compete solo sul 50% del canone (circ. 14/2020, § 3).

Dal punto di vista temporale, il credito d'imposta riguarda i mesi di:

- marzo, aprile e maggio 2020;

- aprile, maggio e giugno 2020 per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale.

L'agevolazione è utilizzabile "successivamente all'avvenuto pagamento dei canoni". Ai fini della fruizione dell'agevolazione è quindi necessario che il canone sia stato effettivamente pagato.

Come illustrato dalla circ. Agenzia delle Entrate 14/2020, il credito può spettare anche:

- ove il canone dei mesi in questione sia stato pagato anticipatamente, calcolando la quota di canone corrispondente ai mesi di competenza del credito;
- ove il canone sia corrisposto in ritardo, purché effettivamente pagato;
- ove il canone sia stato corrisposto in misura ridotta.

Il credito d'imposta è riservato ai soggetti con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente e alle strutture alberghiere e agrituristiche senza limite di ricavi o compensi.

Il credito d'imposta è previsto in misura differenziata a seconda del contratto in dipendenza del quale l'immobile è nella disponibilità del soggetto beneficiario:

- in caso di contratti di locazione, leasing e concessione di immobili spetta un credito d'imposta pari al 60% del canone mensile versato con riferimento ai mesi di marzo, aprile e maggio 2020 (ai mesi di aprile, maggio, giugno 2020 per le strutture ricettive con attività solo stagionale);
- in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell'attività, spetta un credito d'imposta pari al 30% del canone mensile versato con riferimento ai mesi di marzo, aprile e maggio 2020 (ai mesi di aprile, maggio, giugno 2020 per le strutture ricettive con attività solo stagionale).

Nella circ. 14/2020, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che:

- possono beneficiare dell'agevolazione anche i soggetti in regime forfetario e le imprese agricole (anche ove determinino per regime naturale il reddito su base catastale);
- non hanno diritto al bonus coloro che svolgono attività commerciali o di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, producendo redditi diversi;
- possono beneficiare del bonus gli enti non commerciali, non solo con riferimento agli immobili destinati all'attività istituzionale, ma anche nell'ipotesi in cui l'ente svolga, oltre all'attività istituzionale, anche un'attività commerciale, in modo non prevalente.

Per i soggetti locatari esercenti attività economica la spettanza del credito è subordinata alla riduzione di fatturato nel mese di riferimento di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente.

Il credito d'imposta può essere utilizzato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa, utilizzato in compensazione nel modello F24 (con il codice tributo "6920"), da presentare esclusivamente tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, successivamente all'avvenuto pagamento del canone oppure essere ceduto, anche parzialmente, ad altri soggetti, compresi istituti di credito (o altri intermediari finanziari) o il locatore stesso.

4. CREDITO D'IMPOSTA PER ADEGUAMENTO DEGLI AMBIENTI DI LAVORO

L'**articolo 120**, D.L. 34/2020, nell'ambito delle misure di contrasto alla diffusione del COVID-19 nei luoghi di lavoro, introduce un credito d'imposta pari al **60%** delle spese sostenute nel 2020, per un credito massimo di euro 80.000 a beneficiario, spettante agli esercenti attività d'impresa, arti e professioni in luoghi aperti al pubblico indicate nell'allegato 1 al Decreto Legge (alberghi, ristoranti, bar, gelaterie, pasticcerie, teatri, biblioteche, musei, stabilimenti balneari e termali, etc...), nonché a favore di fondazioni ed altri enti privati compresi gli enti del terzo settore.

Le spese agevolabili consistono nei seguenti interventi necessari al rispetto delle prescrizioni sanitarie e di contenimento della diffusione del COVID-19:

- interventi edilizi
- acquisto di arredi di sicurezza
- acquisto o sviluppo di strumenti e tecnologie per lo svolgimento dell'attività lavorativa
- acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura.

Il credito d'imposta può essere:

- utilizzato nell'anno 2021 esclusivamente in compensazione mediante il modello F24;
- ceduto, anche parzialmente, ad altri soggetti, compresi istituti di credito o altri intermediari finanziari.

5. CREDITO D'IMPOSTA PER LA SANIFICAZIONE E L'ACQUISTO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

L'**articolo 125** D.L. 34/2020, abrogando l'articolo 64 D.L. 18/2020 (c.d. "Decreto Cura Italia") e l'articolo 30 del D.L. 23/2020 (c.d. "Decreto liquidità"), introduce un credito d'imposta per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti e per l'acquisto dei dispositivi di protezione.

Il credito spetta nella misura del **60%** delle spese sostenute nel 2020 fino ad un importo massimo di credito di euro 60.000 a beneficiario, entro il tetto complessivo di 200 milioni di euro. I soggetti beneficiari sono:

- i soggetti esercenti attività d'impresa;
- gli esercenti arti e professioni;
- gli enti non commerciali.

Le spese agevolabili consistono nelle seguenti categorie:

- sanificazione degli ambienti in cui l'attività è svolta e strumenti utilizzati per lo svolgimento di tale attività;
- acquisto di dispositivi di protezione individuale (mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea)
- acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti
- acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di protezione individuale, quali termometri, termo scanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
- acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.

Il credito d'imposta può essere:

- utilizzato nell'anno 2021 esclusivamente in compensazione mediante il modello F24;
- ceduto, anche parzialmente, ad altri soggetti, compresi istituti di credito o altri intermediari finanziari.

6. CREDITO D'IMPOSTA PER INVESTIMENTI PUBBLICITARI

L'**articolo 186** D.L. 34/2020, nell'ambito delle misure per l'editoria, potenzia il credito d'imposta per investimenti pubblicitari per l'anno 2020, incrementandolo **dal 30% al 50%**.

Pertanto, limitatamente al 2020, il credito d'imposta è concesso nella misura del 50% del valore complessivo degli investimenti effettuati (non incrementali), nel rispetto del tetto massimo di spesa, entro un tetto complessivo di 60 milioni di euro:

- su giornali quotidiani e periodici, anche online, entro un tetto complessivo di 40 milioni di euro;
- su emittenti televisive, radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, entro un tetto complessivo di 20 milioni di euro.

Viene inoltre confermato il nuovo periodo per la presentazione della comunicazione per l'accesso al credito d'imposta già previsto dal DL 18/2020, vale a dire dall'1.9.2020 al 30.9.2020.

7. CREDITO D'IMPOSTA PER L'ACQUISTO DI CARTA DEI GIORNALI

Sempre nell'ambito delle misure a favore dell'editoria l'articolo **188** D.L. 34/2020 riconosce alle imprese editrici di quotidiani e periodici, iscritte al registro degli operatori di comunicazione, un credito d'imposta pari all'**8%** della spesa sostenuta nell'anno 2019 per l'acquisto della carta per la stampa delle testate edite, entro il tetto massimo di 24 milioni di euro per il 2020.

8. CREDITO D'IMPOSTA PER I SERVIZI DIGITALI

L'articolo **190** D.L. 34/2020 riconosce alle imprese editrici di quotidiani e periodici con almeno un dipendente a tempo indeterminato, iscritte al registro degli operatori di comunicazione, un credito d'imposta pari al **30%** delle seguenti spese per servizi digitali sostenute nell'anno 2019, entro il tetto massimo di 8 milioni di euro per il 2020:

- acquisizione di servizi di server, hosting e manutenzione evolutiva testate edite in formato digitale;
- acquisizione di servizi di information technology di gestione della connettività.

9. POTENZIAMENTO DEL CREDITO D'IMPOSTA RICERCA E SVILUPPO PER IL MEZZOGIORNO

Ai sensi dell'art. **244** del DL 34/2020, al fine di incentivare più efficacemente l'avanzamento tecnologico dei processi produttivi e gli investimenti in ricerca e sviluppo delle imprese operanti nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, la misura del credito d'imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo di cui all'art. 1 co. 200 della L. 160/2019, inclusi i progetti di ricerca e sviluppo in materia di COVID-19, direttamente afferenti a strutture produttive ubicate nelle suddette Regioni, è aumentata dal 12% al:

- **25%**, per le grandi imprese;
- **35%**, per le medie imprese;
- **45%**, per le piccole imprese.

10. CREDITO D'IMPOSTA PER L'ANNULLAMENTO DI FIERE INTERNAZIONALI

L'agevolazione spetta alle PMI esistenti alla data dell'1.1.2019. Il credito d'imposta è riconosciuto per le spese di partecipazione a manifestazioni fieristiche internazionali di settore che si svolgono in Italia o all'estero, relativamente alle spese per:

- l'affitto degli spazi espositivi;
- l'allestimento dei medesimi spazi;
- le attività pubblicitarie, di promozione e di comunicazione, connesse alla partecipazione.

Per effetto della disposizione introdotta in sede di conversione in legge del DL 23/2020, viene ora previsto che il credito d'imposta spetti, per l'anno 2020, anche per le spese sostenute dalle imprese per la partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali all'estero che siano state disdette in ragione dell'emergenza legata alla situazione epidemiologica in atto.

Il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 30% delle spese agevolabili fino a un massimo di 60.000,00 euro, nel rispetto degli stanziamenti previsti. L'agevolazione spetta comunque nei limiti del regime degli aiuti "de minimis".

Le disposizioni attuative dell'agevolazione saranno definite da un apposito decreto ministeriale, con cui saranno stabilite, in particolare:

- le tipologie di spese ammesse al beneficio (nell'ambito di quelle sopra elencate);
- le procedure per l'ammissione al beneficio, che avviene secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande, nel rispetto delle risorse previste;
- l'elenco delle manifestazioni fieristiche internazionali di settore che si svolgono in Italia o all'estero per cui è ammesso il credito d'imposta;
- le procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta.

Ulteriori richieste di chiarimenti potranno essere inoltrate al seguente indirizzo di posta elettronica:

area.fiscale@finpronet.com